

REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (CE) N. 724/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 ⁽³⁾, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.
- (2) Il 12 dicembre 2002 la Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (Convenzione SOLAS), nonché un Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) contenente una serie di misure sulla sicurezza marittima. Risulta pertanto opportuno specificare il ruolo dell'Agenzia in materia di sicurezza marittima.

(3) È importante adottare misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza delle attività marittime comunitarie e dei porti comunitari, nonché la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e del personale dei porti contro le minacce rappresentate da atti illeciti intenzionali.

(4) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ⁽⁴⁾ attribuisce alla Commissione talune funzioni ispettive in relazione al controllo dell'applicazione di tali misure di protezione da parte degli Stati membri, nella cui esecuzione l'Agenzia potrebbe fornire un'utile assistenza tecnica. Tali funzioni dovrebbero comprendere l'ispezione delle navi, nonché delle pertinenti compagnie e degli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto.

(5) Gli incidenti recentemente avvenuti nelle acque comunitarie alle petroliere Erika e Prestige, hanno dimostrato la necessità di un'ulteriore azione comunitaria non solo a livello di prevenzione, ma anche a livello di reazione in caso di inquinamento.

(6) La decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000 ⁽⁵⁾, istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

(7) La decisione 2001/792/CE Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001 ⁽⁶⁾, ha istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, compresi i casi di inquinamento marino accidentale. Tale meccanismo comporta l'intervento di un Centro di informazione e monitoraggio della Commissione in tutti i casi di interventi di soccorso di protezione civile.

⁽¹⁾ GU C 32 del 5.2.2004, pag. 21.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2004. Decisione del Consiglio del 25 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.